

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera del C.C. n. 36 del 27.07.2020 – in vigore dall'01.01.2020
Modificato con delibera del C.C. n. 51 del 30.05.2022
Modificato con delibera del C.C. n. 46 del 25.05.2023

ART. 12 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

1. Il funzionario responsabile del tributo, per i debiti di natura tributaria e debiti non tributari, può rilasciare, a richiesta del contribuente, dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili in caso di temporanea difficoltà del debitore che non sia incorso nella decadenza di cui al successivo comma 6 relativamente a precedenti dilazioni di debiti tributari e non tributari.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che non è in grado di provvedere al versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto alla sua condizione reddituale, patrimoniale e finanziaria.

3. L'istruttoria dell'Ufficio tiene conto del seguente schema:

IMPORTO DEBITO	CONDIZIONE	N. MAX RATE
Fino ad € 5.000,00	La dilazione può essere concessa a semplice richiesta del debitore con presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sullo stato di temporanea difficoltà	36 (max 3 anni)
Da € 5.000,01 ad € 30.000,00	La dilazione può essere concessa con presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sullo stato di temporanea difficoltà e/o con presentazione di documentazione (ISEE, Giacenze medie c/c, Bilanci, ecc.) e valutazione da parte del funzionario responsabile del tributo della situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore	36 (max 3 anni)
Da € 30.000,01	Condizione di cui sopra + Fidejussione Bancaria (comma 11)	60 (max 5 anni)

4. La ripartizione del pagamento delle somme dovute, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio in un numero massimo di 36 rate mensili per debiti fino ad € 30.000,00 e di massimo 60 rate mensili per importi superiori, con rate d'importo non inferiore ad € 50,00.

5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato. La richiesta di dilazione presentata costituisce acquiescenza alle risultanze dell'accertamento.

6. In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni di difficoltà è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione bimestrale, comunque per un massimo di anni tre, per debiti fino ad € 30.000,00 e di massimo anni cinque, per importi superiori. In tal caso la decadenza di cui al comma 6 interviene dopo il mancato pagamento di due rate bimestrali, anche non consecutive.

9. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata che costituisce anche tacita accettazione del piano rateale.

10. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 e art. 26 D.Lgs. n. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

11. La rateizzazione di debiti superiori all'importo di € 30.000,00 è subordinata alla preventiva presentazione di apposita fidejussione bancaria che preveda:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'inopponibilità dell'eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta;
- validità della garanzia fino al completo pagamento del debito, con possibilità di svincolo della stessa solo con il consenso scritto del creditore. A seguito dell'integrale corresponsione del debito, la fideiussione è svincolata con atto scritto entro i successivi sessanta giorni.